

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 134/CGF
(2010/2011)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 109/CGF – RIUNIONE DEL 26 NOVEMBRE 2010**

Collegio composto dai Signori:

Dr. Alfredo Maria Becchetti – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL CALCIO LECCO 1912 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAVONA/LECCO DEL 7.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 65/DIV DEL 10.11.2010)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Savona/Lecco, disputato in data 7.11.2010 il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico infliggeva alla società Calcio Lecco 1912 S.p.A. l'ammenda di €5.000,00 per aver i suoi sostenitori, nel corso della gara ed in maniera reiterata, intonato cori offensivi nei confronti del Ministro degli Interni, della istituzione calcistica e dell'addetto federale presente nel recinto di gioco.

Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la Calcio Lecco 1912 S.p.A., la quale lamenta l'impossibilità per il commissario di campo di individuare con estrema precisione i veri responsabili dei predetti cori, atteso che, a seguito della chiusura del settore riservato alla squadra ospite, i sostenitori del Lecco assistevano alla gara unitamente ai tifosi del Savona, con la conseguenza che le espressioni offensive in questione provenivano dal medesimo settore.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 26.11.2010, per la Calcio Lecco 1912 S.p.A. nessuno è comparso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva che, in ragione del tenore delle espressioni pronunciate dai sostenitori del Lecco, della reiterazione dei cori in questione e della constatata abitudine da parte dei tifosi della reclamante a tenere comportamenti come quelli oggetto del presente procedimento, la sanzione erogata deve necessariamente ritenersi congrua.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Lecco 1912 S.p.A. di Lecco e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL’A.S. ATLETICO ROMA FC S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIGNOR GIUSEPPE INCOCCIATI SEGUITO GARA JUVE STABIA/ATLETICO ROMA DEL 17.11.2010
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 68/DIV del 18.11.2010)

Con ricorso ritualmente proposto, la A.S. Atletico Roma F.C. S.r.l. ha impugnato la delibera (Com.Uff. n. 68/DIV – 8.11.2010 del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico) con la quale è stata irrogata, all'allenatore Incocciati Giuseppe, la squalifica per 3 giornate effettive di gara, seguito Juve Stabia/Atletico Roma del 17.11.2010.

Con i motivi scritti la ricorrente ha eccepito che il signor Incocciati, lungi dal tenere un comportamento minaccioso e tanto meno violento, aveva rappresentato il suo disappunto riguardo alcune decisioni arbitrali.

Si doleva, conseguentemente della eccessività della sanzione inflitta e, nel richiamare precedenti disciplinari in condotte similari, chiedeva, in via principale, la riduzione della squalifica ad una giornata effettiva di gara e, in via subordinata, a due giornate effettive.

Alla seduta del 26.11.2010, fissata davanti alla C.G.F. - 2^a Sezione Giudicante, è comparso il difensore della ricorrente, il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Il ricorso è fondato e può essere accolto per quanto di seguito esplicitato.

Osserva, infatti, questa Corte che l'Incocciati al termine della gara, pur protestando in modo scomposto, plateale e irrispettoso nei confronti della terna arbitrale, non ha tenuto, come pur si evince dalla delibera del Giudice Sportivo, comportamenti minacciosi e tanto meno violenti che potessero giustificare l'entità della sanzione irrogatagli dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S. Atletico Roma FC S.r.l. di Roma, riduce la sanzione della squalifica inflitta a 2 gare effettive.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE F.F.
Alfredo Maria Becchetti

Publicato in Roma il 23 dicembre 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete